



COMUNE DI

Cavallino - Treporti

(Provincia di Venezia)

---

*Servizio Urbanistica*

Accordo Pubblico Privato ai sensi dell'Art. 6 della LR 11/04

Marina di Venezia SpA

Controdeduzione alle Osservazioni

Osservazioni

n	data	prot. n	richiedente	osservazione	controdeduzione	modifica	esito della votazione approvazione della controdeduzione
1	27/12/2016	28237	Associazione LIPU Venezia - Associazione ambientalista Verdelitorale	L'osservazione prevede un insieme di punti che si sintetizzano come segue:			
				1.1 Nel corso di un recente sopralluogo nell'area in oggetto, le scriventi Associazioni hanno verificato la presenza di ampi tratti degradati, spianati ed utilizzati come campi da gioco, con grandi cumuli di sabbia e di materiale ricavato da potature e/o eradicamento di alberi. La gestione di quest'area appare, dunque, nonostante un recente intervento di miglioramento ambientale, poco rispettosa delle linee guida di gestione SIC (www.minambiente.it) che impongono la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie particolarmente minacciate di frammentazione ed estinzione. La vegetazione di questa stessa area, tuttavia, potrebbe (e in parte lo sta già facendo) evolvere verso la affermazione di habitat di interesse comunitario e, comunque, già oggi rappresenta, ai sensi della dir-92/143/CEE, habitat di specie per uccelli, mammiferi e rettili di interesse comunitario.	NON PERTINENTE La gestione dell'area è di competenza dei concessionari, che hanno l'obbligo di mantenere le aree in buona conservazione. Si coglie comunque lo spirito costruttivo e si procederà a stimolare azioni di sorveglianza e controllo agli organi competenti.		votazione - voti favorevoli 10 - voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin) - astenuti 0  NON PERTINENTE
				1.2 Si ravvisa inoltre uno sbilanciamento forse strumentale nell'approccio di VINCA, che da un lato appare (o vuole apparire) super cautelativa, considerando anche specie quali il colombaccio e il merlo, privi di interesse conservazionistico in senso stretto (liste rosse, SPEC, Berna, ecc.) e tantomeno comunitario...  1.3 ...dall'altro poi, tace il concetto dell'habitat di specie e dei buffer di disturbo antropico rispetto alle specie animali in fase di esercizio, arrivando a definire falsamente non necessari di valutazione gli effetti dell'attività del campeggio (esercizio) sulle stesse. Un approccio che certo non accredita la competenza naturalistica degli estensori, ancor prima dei firmatari la VINCA.	NON ACCOLTA 1.2 Si fa presente che le specie colombaccio ( <i>Columba palumbus</i> ) e merlo ( <i>Turdus merula</i> ) rientrano nell'Allegato II della Direttiva Uccelli (Dir. 2009/147/CE) e, come tali, vanno comunque considerate nella VINCA (come da indicazioni della Regione Veneto, ente responsabile, in base al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario tutelati e dell'attuazione delle Direttive Uccelli e Habitat); inoltre, la specie <i>Turdus merula</i> rientra anche nell'Allegato III della Convenzione di Berna.  1.3 In nessun punto della VINCA viene fatta una simile affermazione di non necessità di valutazione degli effetti dell'attività di campeggio (esercizio) su habitat di specie e specie. La fase di esercizio viene infatti considerata e valutata nella VINCA (vedi Par. 4.3.2 e successivi della Vinca).		votazione - voti favorevoli 10 - voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin) - astenuti 0 NON ACCOLTA  votazione - voti favorevoli 10 - voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin) - astenuti 0 NON ACCOLTA

			<p>2.1 Si ritiene non accettabile l'impostazione seguita dalla VINCA, secondo la quale non vengono presi in considerazione gli effetti del progetto sulle specie di fauna nella fase di esercizio, affermando che emissioni derivanti dall'illuminazione e dal rumore sono di entità trascurabile. Appare, inoltre, una grave sottovalutazione considerare come livello sonoro previsto i 40 dB accreditati per la "conversazione", dimenticando che un campeggio al mare è caratterizzato da ben altri livelli emissivi, stanti le frequenti grida, la forte presenza di bambini e la frequenza di feste, cene all'aperto, ecc.. Si rileva inoltre che, più del rumore, è la presenza antropica di per sé a determinare il disturbo alle specie animali. Del resto, è noto come i comportamenti di fuga o di evitamento (avoidance behaviour) di aree frequentate dall'uomo sono adottati dalla fauna anche nei confronti di persone in silenzio. La VINCA sembra anche dimenticare il fattore G02.08 che, in fase di esercizio comporterebbe, con l'occupazione di suolo e la trasformazione di uso di suolo, la completa perdita di habitat di specie per diversi rettili, anfibi e uccelli di interesse comunitario, quali biacco (<i>Hierophys viridiflavus</i>), saettone (<i>Zamenis longissimus</i>), ramarro (<i>Lacerta bilineata</i>), lucertola muraiola (<i>Podarcis muralis</i>) e campestre (<i>Podarcis siculus</i>), rospo smeraldino (<i>Bufo vindis</i>), chiroteri, succiacapre (<i>Caprimulgus europaeus</i>), averla piccola (<i>Lanius collurio</i>). Appare, quindi, una scelta arbitraria e indifendibile quella di affermare che l'attivazione di 290 piazzole e la presenza di 870 persone non abbiano effetto sulle specie che occupano l'area.</p> <p>NON ACCOLTA</p> <p>Nello svolgimento della Vinca si è partiti innanzitutto dall'analisi dello stato di fatto dei luoghi interessati dagli interventi, stato di fatto descritto al Paragrafo 5.1 della Vinca. Pur rientrando, infatti, l'ambito di ampliamento all'interno del sito SIC/ZPS, di fatto esso risulta in concessione al campeggio Marina di Venezia e, come tale, esso risulta già recintato (dunque fisicamente separato e solo parzialmente connesso con l'area naturalistica presente ad ovest) e fruito dai campeggiatori, con presenza di vialetti, panchine e cestini per i rifiuti; tale ambito, per la presenza della recinzione, risulta dunque "compartimentato" e difficilmente accessibile, rispetto all'area naturalistica, da parte dell'erpetofauna e della fauna minore.</p> <p>Come rilevato nella Vinca, in tale ambito è presente vegetazione in larga parte di impianto artificiale (pini domestici e pioppi neri) ed esso risulta soggetto a regolare manutenzione. In vaste porzioni dell'ambito, inoltre, si è sviluppata una densa copertura arbustiva costituita da specie invasive/ruderali a rapido sviluppo quali robinia, alloro, ligustro e rovo.</p> <p>Questa caratterizzazione dell'ambito di ampliamento ne denota il carattere sostanzialmente differente rispetto all'area naturalistica presente ad ovest, lasciata invece all'evoluzione naturale ed attraversata dai flussi turistici principalmente solo lungo i percorsi degli accessi al mare.</p> <p>Tale stato di fatto trova riscontro dai risultati dell'analisi faunistica condotta nella Vinca e basata sui dati più aggiornati disponibili (in particolare "Nuovo Atlante degli Uccelli nidificanti e svernanti in provincia di Venezia" (Bon M., Scarton F., Stival E., Sattin L., Sgorlon G. (a cura di), 2014) e "Rapporto finale dello Studio B.6.72 B/11 "Attività di rilevamento per il monitoraggio degli effetti prodotti dalla costruzione delle opere alle bocche lagunari" (Co.Ri.La., luglio 2016)); da tale analisi risulta come, in corrispondenza dell'ambito di ampliamento, siano presenti come nidificanti specie ornamentali inurbate, che frequentano anche parchi urbani e giardini, come colombaccio, gazza e storno, mentre nell'area naturalistica subito ad ovest, al di fuori dell'ambito di intervento, nidificano altre specie, di maggior interesse conservazionistico, come averla piccola, picchio verde, picchio rosso maggiore, assiolo, torcicollo. I siti di nidificazione del succiacapre (<i>Caprimulgus europaeus</i>) risultano invece localizzati più ad ovest.</p> <p>Per quanto riguarda il livello di rumore previsto, è stato ipotizzato un livello sonoro pari a 40 dB, assimilando il campeggio ad una zona residenziale; dagli elementi progettuali disponibili, infatti, nell'ambito di ampliamento non sono previste particolari strutture di intrattenimento, strutture sportive, aree per manifestazioni o che siano fonte di particolare rumore.</p> <p>Inoltre, tra l'ambito di ampliamento e l'area naturalistica ad ovest verrà mantenuta una "fascia tampone" perimetrale di profondità pari a circa 30 m, con funzione schermante e di filtro rispetto ad eventuali interferenze derivanti dal campeggio. Per il principio di precauzione, nella Vinca si è scelto di considerare comunque tale fascia all'interno dell'area di intervento di progetto, senza escluderla nel calcolo dei buffer di interferenza e senza considerarla come funzionale alla limitazione dei fattori perturbativi nei confronti degli habitat e delle specie tutelati.</p> <p>Il fattore G02.08 ("Campeggi e aree di sosta per roulotte e caravan") è stato considerato in fase di esercizio (vedi Paragrafo 4.3.2 della Vinca); tuttavia, considerando lo stato di fatto e le previsioni progettuali per l'area di ampliamento, si è considerato come possibile effetto di esso la fruizione dell'accesso al mare. Per l'occupazione di suolo nell'ambito di ampliamento si è considerato il fattore J03.01 "Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo" per la fase di cantiere, in quanto è in tale fase che, tramite l'occupazione di suolo si verifica la potenziale "Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo".</p> <p>La Relazione tecnica dell'Accordo, dalla quale la Vinca trae la descrizione progettuale (insieme agli elaborati grafici), afferma che nell'area in ampliamento nella realizzazione degli interventi verrà mantenuta la vegetazione esistente; non vi sarà, dunque, l'eliminazione del soprassuolo vegetale dell'area.</p> <p>Tuttavia, nella Vinca, per il principio di precauzione, si sono considerati eventuali interventi di sfoltimento della copertura arbustiva di specie invasive/ruderali sopra menzionate necessari alla predisposizione delle aree.</p> <p>Nella Vinca si dichiara come "Poiché il progetto degli interventi allegato all'Accordo in esame si configura come "Progetto Preliminare" e la descrizione dettagliata di essi verrà inserita nel "Progetto Definitivo", i Progetti Definitivi delle opere dovranno contenere le misure precauzionali richiamate nell'Allegato alla Relazione Tecnica dell'Accordo in esame ed essere</p>	<p>votazione</p> <p>- voti favorevoli 10</p> <p>- voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin)</p> <p>- astenuti 0</p> <p>NON ACCOLTA</p>
--	--	--	---	--

				<p>sottoposti alla procedura di VINCA ai sensi della Dir. 92/43/CEE e della DGR n. 2299/2014"; in base alla caratterizzazione più puntuale degli interventi contenuta nel progetto definitivo delle opere, sarà quindi possibile condurre con maggior approfondimento una valutazione di incidenza sul progetto definitivo. Tale progetto definitivo potrà contenere, in particolare, indicazioni e misure precauzionali tali da evitare interferenze sulle componenti tutelate nel sito Natura 2000. Tra l'altro, potranno essere definite meglio nei particolari progettuali le caratteristiche della fascia tampone mantenuta tra l'ambito di ampliamento e l'area naturalistica ad ovest e le modalità attuative degli interventi.</p>																													
			<p>2.2 L'impostazione faunistica della VINCA sembra, inoltre, aver trascurato che, per le specie faunistiche, il buffer del fattore G02.08 e D01.01 non è riferibile al solo effetto di occupazione di suolo, come ammissibile per gli habitat, ma si estende oltre l'area direttamente occupata per effetto del disturbo legato alla presenza antropica, alle emissioni di rumore (altoparlanti, grida umane, musica...) e all'illuminazione artificiale. In tal senso il buffer dovrebbe essere ampliato con riferimento alla distanza di fuga delle singole specie.</p>	<p>NON ACCOLTA</p> <p>La definizione del buffer di interferenza per i fattori G02.08 e D01.01 è avvenuto seguendo le disposizioni della normativa vigente (DGR n. 2299/2014).</p> <p>Nell'Allegato B della DGR ("Elenco dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce") si afferma infatti come "In riferimento al calcolo delle aree dove si manifestano eventuali effetti, per i codici identificati con le lettere A, B, C, D, E, F, G e J, è riportato esclusivamente il perimetro dove la pressione, la minaccia o l'attività sono previsti, ovvero quello direttamente determinato dal piano, progetto o intervento."</p> <p>Per gli interventi previsti dall'Accordo in esame, dunque, il buffer di interferenza per il fattore G02.08 "Campeggi e aree di sosta per roulotte e caravan" coincide con l'area di ampliamento ovest del campeggio, mentre il buffer di interferenza per il fattore D01.01 "Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)" coincide con il tracciato di spostamento dell'accesso al mare.</p>	<p>votazione</p> <p>- voti favorevoli 10</p> <p>- voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin)</p> <p>- astenuti 0</p> <p>NON ACCOLTA</p>																												
			<p>2.3 Gli estensori della VINCA avrebbero dovuto anche considerare i fattori riportati nella sottostante tabella, alcuni dei quali sono stati considerati in VINCA (ancora una volta) solo per la fase di cantiere e di dismissione.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Area campeggio</th> <th>Area antistante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D01.01</td> <td>"Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)"</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>G01.08</td> <td>"Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)"</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>G02.08</td> <td>"Campeggi e aree di sosta per roulotte e caravan"</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>G02.10</td> <td>"Altri complessi per lo sport e per il tempo libero"</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>G05.01</td> <td>"Calpestio eccessivo"</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>G05.04</td> <td>"Vandalismo"</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>			Area campeggio	Area antistante	D01.01	"Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)"	X		G01.08	"Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)"	X	X	G02.08	"Campeggi e aree di sosta per roulotte e caravan"	X		G02.10	"Altri complessi per lo sport e per il tempo libero"		X	G05.01	"Calpestio eccessivo"	X	X	G05.04	"Vandalismo"		X	<p>NON ACCOLTA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fattore D01.01 "Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)": Tale fattore per l'area campeggio è stato considerato, per la fase di esercizio, all'interno del fattore G02.08 "Campeggi e aree di sosta per roulotte e caravan", con le conseguenti considerazioni.</li> <li>Fattori G01.08 "Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)" e G02.10 "Altri complessi per lo sport e per il tempo libero": Come detto in precedenza (vedi punto 2.1), dagli elementi progettuali disponibili, nell'ambito di ampliamento non sono previste particolari strutture di intrattenimento, strutture sportive, aree per manifestazioni o che siano fonte di particolare rumore. Inoltre, l'Accordo non prevede l'ampliamento degli ambiti di arenile in uso al campeggio. Tali ambiti sono attualmente fruiti dai 12.000 ospiti del campeggio (attuale capacità ricettiva, per le 3.000 piazzole esistenti), con presenza di percorsi di accesso alla spiaggia, punti di noleggio natanti, corridoi di lancio, postazioni di pronto soccorso, un'area destinata ad utenti con cani ed un'area per la balneazione dei cani, 5 chioschi, gruppi docce, torrette di sorveglianza, aree gioco.</li> <li>Fattore G02.08 "Campeggi e aree di sosta per roulotte e caravan": Come detto in precedenza (vedi punto 2.1), il fattore G02.08 ("Campeggi e aree di sosta per roulotte e caravan") è stato considerato in fase di esercizio (vedi Paragrafo 4.3.2 della Vinca). Per l'occupazione di suolo nell'ambito di ampliamento in fase di cantiere si è considerato il fattore J03.01 "Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo", in quanto è in tale fase che, tramite l'occupazione di suolo si verifica la potenziale "Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo".</li> <li>Fattore G05.01 "Calpestio eccessivo": Considerando lo stato di fatto dell'ambito di ampliamento e le previsioni progettuali (vedi punto 2.1), tale fattore è stato considerato in fase di esercizio come derivante dal fattore D01.01 "Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)" per la fruizione dell'accesso al mare.</li> <li>Fattore G05.04 "Vandalismo": Nell'Allegato A della DGR n. 2299/2014 si dispone come "In relazione ai contenuti del piano, progetto o intervento, ciascuno dei fattori riportati all'allegato B deve essere esaminato per verificarne l'eventuale sussistenza. Per ciascuno dei fattori considerati, l'identificazione degli effetti avviene sulla base delle possibili variazioni delle condizioni in assenza del piano, progetto o intervento".</li> </ul>	<p>votazione</p> <p>- voti favorevoli 10</p> <p>- voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin)</p> <p>- astenuti 0</p> <p>NON ACCOLTA</p>
		Area campeggio	Area antistante																														
D01.01	"Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)"	X																															
G01.08	"Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)"	X	X																														
G02.08	"Campeggi e aree di sosta per roulotte e caravan"	X																															
G02.10	"Altri complessi per lo sport e per il tempo libero"		X																														
G05.01	"Calpestio eccessivo"	X	X																														
G05.04	"Vandalismo"		X																														

			<table border="1"> <tr> <td>H06.01.01</td> <td>"Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari"</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>H06.02</td> <td>"Inquinamento luminoso"</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I02</td> <td>"Specie autoctone problematiche"</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>J03.01</td> <td>"Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo"</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table> <p>Il fattore I02 "Specie autoctone problematiche" è riferito all'incremento di corvidi (<i>Pica pica</i> in particolare) per effetto della disponibilità trofica indotta dai campeggiatori e al conseguente aumento della pressione predatoria sulle nidificazioni delle specie ornitiche di Interesse comunitario e/o conservazionistico.</p>	H06.01.01	"Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari"	X	X	H06.02	"Inquinamento luminoso"	X		I02	"Specie autoctone problematiche"	X	X	J03.01	"Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo"	X	X	<p>Sulla base delle possibili variazioni delle condizioni in assenza di intervento, non si ritiene che tale fattore sussista per gli interventi di progetto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fattori H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari" e H06.02 "Inquinamento luminoso": Vedi considerazioni riportate al punto 2.1.</li> <li>Fattore I02 "Specie autoctone problematiche": Nelle Osservazioni il fattore I02 "Specie autoctone problematiche" è riferito all'incremento di corvidi (<i>Pica pica</i> in particolare) per effetto della disponibilità trofica indotta dai campeggiatori e al conseguente aumento della pressione predatoria sulle nidificazioni delle specie ornitiche di Interesse comunitario e/o conservazionistico. All'interno del campeggio la gestione dei rifiuti avviene attraverso appositi contenitori per la raccolta, il cui svuotamento e lavaggio avviene frequentemente. Non sono quindi presenti, né sono prevedibili a seguito dell'attuazione degli interventi, discariche od altri cumuli di rifiuti che potrebbero rappresentare un richiamo per gazze ed altri corvidi. Per quanto riguarda l'aumento della pressione predatoria sulle nidificazioni, nella pubblicazione "Le specie problematiche - il caso gazza. La posizione della LIPU" (Dinetti M., 2000) si legge come la gazza possa essere responsabile di un impatto predatorio sulle covate di altre specie. Contrariamente infatti ad altri predatori quali Mammiferi e Falconiformi, che predano principalmente animali adulti, i Corvidi in generale e la Gazza in particolare predano soprattutto uova e nidiacei, potendo potenzialmente interferire sul tasso annuo di natalità e di sopravvivenza dei giovani. Tuttavia, in tale pubblicazione si legge come "gli studi approfonditi non verificano un declino in nessuna popolazione di piccoli Passeriformi corrispondente all'aumento delle Gazze (Hagemeijer e Blair, 1997), e diversi Autori dimostrano la coesistenza delle popolazioni dei piccoli Passeriformi con elevate densità di Gazza (Gooch et al., 1991; Witt, 1989; Mack, 1998)." "Inoltre, il prelievo operato dalla Gazza sui nidi rappresenta soltanto una piccola parte della dieta complessiva della specie (Cocchi, 1996). I dati esposti da Tatner (1983) attraverso l'analisi dell'alimentazione indicano infatti che la risorsa costituita dai nidi dei Passeriformi viene sfruttata raramente, e le uova di questi uccelli non costituiscono una parte importante della dieta della Gazza". Nella pubblicazione si legge come le ricerche compiute da Tatner a Manchester rivelino che frammenti dei gusci sono presenti nel 14% dei ventrigli e nel 20% dei campioni fecali di gazza. In genere si tratta di uova di colombo o resti ottenuti presso rifiuti domestici nei giardini, mentre solo nel 7% dei campioni furono trovati frammenti di gusci di uova di Passeriformi (Merlo <i>Turdus merula</i>, Passera scopaiola <i>Prunella modularis</i>, Fringillidi). "La ricerca più approfondita effettuata allo scopo di stabilire se l'incremento nella densità di popolazione della Gazza è associata con la riduzione nel successo riproduttivo e nella densità di popolazione dei piccoli Passeriformi resta quella di Gooch et al. (1991), i cui risultati indicano che l'impatto negativo della Gazza sui nidi delle altre specie riguarda una piccola proporzione". C'è da sottolineare come, di contro, nei nidi di gazza nidifichino occasionalmente specie protette come gufo comune, gheppio, lodolaio.</li> <li>Fattore J03.01 "Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo": Tale fattore di perturbazione è stato considerato per l'ambito di ampliamento per la fase di cantiere, in quanto è in tale fase che, tramite l'occupazione di suolo, si verifica la potenziale "Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo". In fase di esercizio tale fattore è stato considerato per la fruizione dell'accesso al mare, per la quale potrebbe essere determinato dall'azione di calpestio e dalla conseguente potenziale erosione e perdita del soprassuolo vegetale.</li> </ul>	
H06.01.01	"Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari"	X	X																		
H06.02	"Inquinamento luminoso"	X																			
I02	"Specie autoctone problematiche"	X	X																		
J03.01	"Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo"	X	X																		
			<p>2.4 In merito alla fruizione della spiaggia, anche nell'ipotesi di invarianza delle aree interessate, un aumento della capacità ricettiva dei campeggio non può che comportare un aggravio dei fattori di pressione GO1.08 (aumento dell'intensità di uso delle aree, aumento di pressione sulla specie fratino...). Per quanto riguarda in particolare il fratino, anche alla luce delle osservazioni relative alle modalità e agli effetti del disturbo antropico alle sue aree di nidificazione (Antinori et al., 2011; Borgo et al., 2016; LIPU-VE, 2013; 2014; 2015), appare evidente che l'espansione del campeggio nel SIC/ZPS comporterebbe</p>	<p>NON ACCOLTA</p> <p>L'Accordo non prevede l'ampliamento degli ambiti di arenile in uso al campeggio. Tali ambiti sono attualmente fruiti dai 12.000 ospiti del campeggio (attuale capacità ricettiva, per le 3.000 piazzole esistenti). L'ampliamento prevede un totale di 290 piazzole aggiuntive; considerando una media di 3 persone per piazzola, si ottiene un totale stimabile in 870 persone aggiuntive. Tale carico aggiuntivo, considerato nel quadro dello stato di fatto nel quale esiste già una forte pressione sull'ambito di arenile in uso, non si ritiene significativo dal punto di vista della perdita delle funzioni dell'habitat di specie per il fratino. Come evidenziato da recenti monitoraggi effettuati nell'area, l'abbandono dei siti di nidificazione da parte del fratino per l'area di fronte al campeggio risulta infatti legata alle operazioni di pulizia dell'arenile con mezzi meccanici, alla precoce frequentazione dell'arenile da parte dei</p>	<p>votazione</p> <p>- voti favorevoli 10</p> <p>- voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin)</p> <p>- astenuti 0</p> <p>NON ACCOLTA</p>																

			<p>un'ulteriore e significativa perdita di habitat di specie legata non tanto alla perdita di idoneità della struttura dell'habitat, ma alla perdita delle sue funzioni, con conseguente scomparsa di coppie e/o riduzione del successo riproduttivo.</p> <p>Le stesse considerazioni valgono per il succiacapre, specie il cui habitat di specie sarebbe direttamente (area occupata) e indirettamente (effetti del rumore, della presenza umana, dell'illuminazione...) impattata dal fattore G02.08. Sono entrambe specie con habitat di specie limitato, tipicamente azonale rispetto all'ambiente circostante, e frammentato a causa dell'uso antropico degli habitat litoranei.</p> <p>Molti dei fattori di pressione e minaccia che determinano la vulnerabilità del sito, descritti nello stesso formulano standard del SIC/ZPS: "Elevata pressione antropica a scopo turistico-balneare; forti problemi legati alla gestione degli arenili. ... , sarebbero implementati dalla realizzazione del progetto, con un effetto negativo sul grado di conservazione di specie in direttiva.</p>	<p>bagnanti a partire dal mese di maggio ed all'occupazione da parte dei bagnanti delle dune embrionali su cui il fratino nidifica. Tali fattori risultano poco o per nulla suscettibili a variazioni significative a seguito dell'ampliamento del campeggio.</p> <p>Per quanto riguarda il succiacapre, specie che risulta presente nell'area unicamente come nidificante, si sottolinea come, in base ai dati più aggiornati disponibili (in particolare "Rapporto finale dello Studio B.6.72 B/11 "Attività di rilevamento per il monitoraggio degli effetti prodotti dalla costruzione delle opere alle bocche lagunari" (Co.Ri.La., luglio 2016)), i siti di nidificazione del succiacapre nel periodo 2006-2015 risultano localizzati all'esterno dell'ambito di analisi degli interventi e sicuramente al di fuori dell'ambito di ampliamento del campeggio.</p> <p>Non risultano quindi ipotizzabili interferenze nei confronti dell'habitat di specie; esso, infatti, non risulta interessato direttamente da interferenze derivanti dagli interventi (nell'area di ampliamento non sono presenti condizioni idonee che la rendano potenzialmente utilizzabile dalla specie), né indirettamente, grazie alle misure precauzionali previste dal progetto che prevedono lo svolgimento della fase di cantiere al di fuori del periodo riproduttivo (e di presenza) della specie. Per la fase di esercizio valgono le considerazioni riportate al punto 2.1.</p>	
			<p>2.5 Come riportato, inoltre, nello stesso formulario, nei siti a dominanza di dune consolidate si possono riconoscere "...nonostante la frammentazione dovuta al forte impatto antropico, aree di particolare interesse naturalistico. Localmente vi sono relitti di duna litoranea con vegetazione termofila ed elementi microtermi, nonché entità rare e/o minacciate". Questi elementi determinano la "Qualità e importanza" del sito Natura 2000. In questi siti "la biodiversità è elevata sia a livello di specie che di comunità. Il mosaico è determinato prevalentemente dalle caratteristiche del suolo. Piccole variazioni di quota o variazioni micromorfologiche determinano condizioni ecologiche idonee per comunità animali o vegetali molto diversificate". E' di tutta evidenza che, se attuato, il progetto di espansione ridurrebbe la porzione di SIC interessata a condizioni simili a quelle oggi esistenti nel camping Marina di Venezia, con una completa banalizzazione/cancellazione proprio di tutti quegli elementi che si dovrebbero mantenere e tutelare. Di tutte queste criticità non v'è traccia nello studio di incidenza.</p>	<p>NON ACCOLTA</p> <p>Si vedano le considerazioni svolte al punto 2.1 relativamente allo stato di fatto dell'ambito di ampliamento.</p> <p>Inoltre, l'Accordo non prevede l'ampliamento degli ambiti di arenile in uso al campeggio, né l'inserimento di nuovi elementi o strutture all'interno di essi o dell'area dunale in essi presente. Tali ambiti di arenile sono attualmente fruiti dai 12.000 ospiti del campeggio (attuale capacità ricettiva, per le 3.000 piazzole esistenti), con presenza di percorsi di accesso alla spiaggia, punti di noleggio natanti, corridoi di lancio, postazioni di pronto soccorso, un'area destinata ad utenti con cani ed un'area per la balneazione dei cani, 5 chioschi, gruppi docce, torrette di sorveglianza, aree gioco.</p> <p>Come evidenziato da recenti monitoraggi effettuati nell'area, e come risulta ben evidente dal raffronto della serie storica di immagini Google Earth disponibili (2007-2012-2014-2015), grazie agli interventi attuati tra il 2012 ed il 2014 all'interno dello Studio C.1.9 "Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC e della ZPS della laguna di Venezia - Miglioramento, ripristino e recupero dei SIC IT 3250003 e IT3250023", nonostante la pressione turistica esercitata nell'ambito di arenile in questione, la fascia dunale prospiciente il campeggio risulta in espansione e salvaguardata grazie alla predisposizione di idonee staccionate.</p> <p>Inoltre, nella Vinca si dichiara come "Poiché il progetto degli interventi allegato all'Accordo in esame si configura come "Progetto Preliminare" e la descrizione dettagliata di essi verrà inserita nel "Progetto Definitivo", i Progetti Definitivi delle opere dovranno contenere le misure precauzionali richiamate nell'Allegato alla Relazione Tecnica dell'Accordo in esame ed essere sottoposti alla procedura di VInCA ai sensi della Dir. 92/43/CEE e della DGR n. 2299/2014"; in base alla caratterizzazione più puntuale degli interventi contenuta nel progetto definitivo delle opere, sarà quindi possibile condurre con maggior approfondimento una valutazione di incidenza sul progetto definitivo. Tale progetto definitivo potrà contenere, in particolare, indicazioni e misure precauzionali tali da evitare interferenze sulle componenti tutelate nel sito Natura 2000.</p>	<p>votazione</p> <p>- voti favorevoli 10</p> <p>- voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin)</p> <p>- astenuti 0</p> <p>NON ACCOLTA</p>

		<p>2.6 La VINCA, infine, prende in esame, al punto 4.2 (Indicazioni e vincoli derivanti dalle normative vigenti e dagli strumenti di pianificazione), quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007, dalla DGR n. 786 del 27 maggio 2016, dal PAT, dal PI, dal Piano Particolareggiato dell’Arenile e, infine, dal Piano Generale Urbano del Traffico (PGUT) del Comune di Cavallino Treporti. Manca, sorprendentemente, un preciso riferimento al PALAV (Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana). Il PALAV è un piano territoriale che, alla materia dell’assetto urbanistico, aggiunge quello della conservazione ambientale, del restauro monumentale e dello sviluppo sociale, economico e culturale. Le indicazioni del PALAV devono essere pertanto introdotte nei piani regolatori dei Comuni e degli altri enti sottoposti. Essendo stati oggetto di preventiva intesa con i ministeri competenti esse devono essere rispettate anche dall’amministrazione statale. Come evidenziato dal PALAV, nella tavola 35 (Porto di Lido), la porzione di territorio ad ovest del camping Marina di Venezia (dove si prevede l’ampliamento delle aree attrezzate), è interamente classificata “Ambiti Interessati dalla presenza di dune consolidate, boscate e fossili” con ampie porzioni a Pinete litoranee”.</p> <p>Le cogenti Norme di attuazione del PALAV, relative a questi ambiti (artt. 13 e 14) vietano, tra l’altro, “..la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, compresa l’apertura di nuove strade e l’allargamento di quelle esistenti”;</p> <p>“.. la raccolta, l’asporto o comunque il danneggiamento della flora spontanea ai sensi della legge regionale 15 novembre 1974 n. 53 e successive modifiche...”;</p> <p>“...l’accesso con mezzi motorizzati tranne che per i casi di tutela della pubblica incolumità e di protezione civile, per operazioni di miglioramento o di ripristino ambientale...”;</p> <p>“...l’asporto dei materiali e comunque l’alterazione dei profili delle dune, incluse le prime ondulazioni costituenti dune in formazione e il sistema di depressioni dunali...”;</p> <p>“...la pulizia degli arenili con mezzi meccanici...”.</p> <p>Gli unici interventi ammessi in questi ambiti sono il ripristino e la conservazione dell’ambiente naturale, nonché operazioni di miglioramento dell’assetto naturalistico come il rimboschimento nelle zone di dune interne naturalisticamente compromesse, il ripristino delle ondulazioni artificialmente eliminate, il reinserimento di specie vegetali e animali autoctone e le invasivezioni delle specie vegetali estranee ai popolamenti originari. Tutte le azioni previste nell’area di ampliamento del campeggio (rimozione di parte della vegetazione esistente e di soprassuolo vegetale, realizzazione di 250 piazzole, impianti tecnologici, stradine d’accesso, impianti di irrigazione, fognatura bianca e nera, impianti tecnologici, linee antincendio, opere di illuminazione, passaggio di auto e caravan dei fruitori e del personale del campeggio...) sono in netto, inequivocabile contrasto con le norme del PALAV.</p>	<p>NON ACCOLTA</p> <p>Le norme dettate dal PALAV sono state recepite dagli strumenti urbanistici comunali (VPRG di adeguamento al PALAV approvata dalla Regione Veneto e successivamente PAT e PI), riportati nella Vinca.</p> <p>Nella Tavola delle Invarianti del PAT sono infatti individuati, in corrispondenza dell’ambito di ampliamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Invarianti di natura ambientale (“Dune” e “Biotopi litoranei”, normati dall’art. 20 delle NTA)</li> <li>- Invarianti di natura geologica (“Cordoni litoranei”, normati dall’art. 20a delle NTA)</li> </ul> <p>Per tali elementi valgono le seguenti norme (NTA del PAT):</p> <p>“20.4. Prescrizioni</p> <p>All’interno degli ambiti di invariante ambientale, sono consentite:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d’acqua, quali: difese delle sponda, briglie, chiaviche, idrovore, traverse, ecc.;</li> <li>2) l’apertura di nuove strade previste dal PAT e/o dal PI.</li> </ol> <p>Non sono invece consentite:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) l’eliminazione di filari, di siepi o di singole piante locali e/o naturalizzate, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità o di esigenze fitosanitarie;</li> <li>b) l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari (analogamente si applica in tutte le zone sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs n° 42/2004). Sono invece consentite le segnalazioni riguardanti i pubblici servizi e/o le attrezzature di pubblica utilità.</li> </ol> <p>20a.4. Prescrizioni</p> <p>Possono essere modificate le condizioni geomorfologiche o idrogeologiche, se non per un miglioramento del sito stesso (messa in sicurezza dei versanti, azioni di bonifica dei terreni, sicurezza idraulica, etc.).</p> <p>Tutte le attività antropiche, sia di tipo agricolo, sia di tipo edilizio-urbanistico saranno tese a rispettare i segni fisici qui individuati.”</p> <p>Come già menzionato, la Relazione tecnica dell’Accordo, dalla quale la Vinca trae la descrizione progettuale (insieme agli elaborati grafici), afferma che nell’area in ampliamento nella realizzazione degli interventi verrà mantenuta la vegetazione esistente; non vi sarà, dunque, l’eliminazione del soprassuolo vegetale dell’area.</p> <p>Tuttavia, nella Vinca, per il principio di precauzione, si sono considerati eventuali interventi di sfolgimento della copertura arbustiva di specie invasive/ruderali (vedi punto 2.1) necessari alla predisposizione delle aree.</p> <p>Nella Vinca si dichiara come “Poiché il progetto degli interventi allegato all’Accordo in esame si configura come “Progetto Preliminare” e la descrizione dettagliata di essi verrà inserita nel “Progetto Definitivo”, i Progetti Definitivi delle opere dovranno contenere le misure precauzionali richiamate nell’Allegato alla Relazione Tecnica dell’Accordo in esame ed essere sottoposti alla procedura di VINCA ai sensi della Dir. 92/43/CEE e della DGR n. 2299/2014”; in base alla caratterizzazione più puntuale degli interventi contenuta nel progetto definitivo delle opere, sarà quindi possibile condurre con maggior approfondimento una valutazione di incidenza sul progetto definitivo. Tale progetto definitivo potrà contenere, in particolare, indicazioni e misure precauzionali tali da evitare interferenze sulle componenti tutelate nel sito Natura 2000.</p>	<p>votazione</p> <p>- voti favorevoli 10</p> <p>- voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin)</p> <p>astenuiti 0</p> <p>NON ACCOLTA</p>
--	--	---	--	---

			<p>3.1 Negli scorsi anni, diverse Associazioni ambientaliste, tra cui, in particolare, LIPU e WWF, hanno presentato alla Commissione europea approfonditi lavori di documentazione sulla cattiva applicazione della Valutazione d'incidenza nel nostro Paese. Nel luglio 2014, la Commissione — Direzione Generale "Ambiente" ha reso noto di aver aperto la procedura di indagine EU Pilot 6730/14/ENVI "diretta ad accertare se esista in Italia una prassi di sistematica violazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat" a causa di svariate attività e progetti realizzati in assenza di adeguata procedura di VINCA in aree rientranti in siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS), componenti la Rete Natura 2000, individuati rispettivamente in base alla direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli Habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora e la direttiva n. 09/147/CE sulla tutela dell'avifauna selvatica.</p> <p>La stessa Commissione ha evidenziato, in particolare, carenze qualitative nelle relazioni di incidenza ambientale, carenze nelle procedure di VINCA, elusioni, mancanza di trasparenza, scarso coinvolgimento degli enti di gestione di SIC/ZPS, carenze nei riscontri dell'effettivo rispetto delle conclusioni della procedura di VINCA, carenze di professionalità nella predisposizione delle relazioni di incidenza ambientale, assenza di sanzioni per il mancato rispetto della normativa e delle conclusioni della procedura di VINCA.</p> <p>Le carenze evidenziate dalla Commissione sembrano, purtroppo, trovare riscontro nella gestione complessiva attuata in questi anni nel SICIT3250003 dall'Amministrazione competente.</p> <p>Nel dicembre 2008, ad esempio, la Regione, con Delibera n. 4003 , a compensazione della perdita di superficie di habitat determinata dalla realizzazione del progetto MOSE, ha ampliato il SIC-ZPS IT3250003. Le aree individuate, tuttavia, comprendono una superficie in concessione (attiva) ad un campeggio e una porzione di litorale caratterizzata da elevata fruizione turistica, pulizia con mezzi meccanici e mancanza di interventi gestionali a tutela delle specie nidificanti di interesse prioritario. Considerato che lo scopo di queste misure compensative è la costituzione di habitat in grado, nel medio-lungo periodo, di evolversi verso le successioni ecologiche tipiche degli ambienti costieri del Nord Adriatico, questa misura appare, a tutti gli effetti, fittizia.</p> <p>Attualmente l'Amministrazione di Cavallino-Treporti sembra disposta a sacrificare una consistente porzione di SIC in cambio di un intervento giudicato di "rilevante interesse pubblico" (realizzazione da parte del soggetto privato di piste ciclabili e ampliamento della carreggiata in strade prossime al campeggio Marina di Venezia!). L'interesse pubblico di tale intervento pare, in realtà, assai dubbio e, per di più, comporterebbe impatti ambientali aggiuntivi (tombinamento di fossi, abbattimento di alberature...).</p>	<p>NON PERTINENTE</p> <p>In merito alla VINCA, la stessa è stata redatta seguendo le prescrizioni normative in merito.</p> <p>L'Amministrazione ha acquisito tutti gli elementi utili alla valutazione del presente Accordo, che sono riportati nei documenti allegati.</p>		<p>votazione</p> <p>- voti favorevoli 10</p> <p>- voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin)</p> <p>- astenuti 0</p> <p>NON PERTINENTE</p>
--	--	--	--	---	--	---

				<p>4.1 Per quanto esposto, e contrariamente alle conclusioni a cui perviene la VINCA, le Associazioni scriventi ritengono che il progetto di ampliamento del campeggio comporterebbe una trasformazione di uso del suolo incompatibile con gli obiettivi Natura 2000 ed un effetto sulle specie (in particolare su quelle in Direttiva citate precedentemente) di entità significativa. Il progetto, pertanto, debba essere respinto. Le scriventi Associazioni si riservano, inoltre, di ricorrere alla Commissione europea in caso di approvazione della proposta di ampliamento in oggetto.</p>	<p>NON ACCOLTA Per le motivazioni espresse nelle controdeduzioni di cui sopra si ritiene di non accogliere la presente osservazione.</p>		<p>votazione - voti favorevoli 10 - voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin) - astenuti 0 NON ACCOLTA</p>
2	28/12/2016	28307 28327	<p>Lista Civica Cavallino-Treporti Idea Comune Cavallino-Treporti</p>	<p>L'osservazione prevede un insieme di punti che si sintetizzano come segue: 1- Si osserva che l'area a nord del campeggio sia stata impropriamente trasformata ad attività turistico ricettiva a fronte della presenza dei simboli per Servizi e attrezzature di supporto alle attività turistiche. La zona è classificata dal PAT come Area di urbanizzazione consolidata non attuata. Si osserva che il PAT consente l'espansione per le attività ricettive solo nelle aree di urbanizzazione consolidata dei complessi ricettivi all'aperto ed extralberghieri. L'espansione viene considerata incompatibile con il PAT.</p>	<p>NON ACCOLTA L'ampliamento del campeggio, come evidenziato nella sottostante immagine, si effettua in parte in ambito di <i>urbanizzazione consolidata dei complessi ricettivi all'aperto ed extra-alberghieri, attualmente</i> Riserva naturalistica e in parte in ambito di <i>urbanizzazione consolidata da attuare, attualmente</i> ZTO C2 nel PI. Nell'area attualmente destinata a C2, oggetto di ampliamento per mq 12.500, sono presenti nella Tav. 4 Trasformabilità del PAT <i>Linee preferenziali di sviluppo insediativo di tipo urbano residenziale, con Servizi e attrezzature di supporto alle attività turistiche</i>. Si determina quindi una variazione dell'uso, che il PAT ammette di modificare perché le Direttive di cui all'art. 46 consentono di integrare, anche con procedure di perequazione e compensazione, parti di territorio già attrezzate per il turismo e parti diversamente destinate. Per la specificità del sistema turistico ricettivo di cui al sopra citato articolo, la localizzazione di tali insediamenti trova collocazione sia entro le aree di <u>urbanizzazione consolidata</u>, sia entro le <u>aree di urbanizzazione consolidata dei complessi ricettivi all'aperto ed extra alberghieri</u>. Inoltre tra gli obiettivi previsti dall'art. 46 si richiama il contenimento delle punte di congestione determinate dall'eccesso di affluenza in ambiti o momenti stagionali specifici, il potenziamento dell'accessibilità e dei servizi alla mobilità stradale, che sono nello specifico i principali problemi che questo accordo si propone di risolvere. La trasformazione è stata ritenuta ammissibile in virtù della compresenza di più aspetti: i simboli <i>Servizi e attrezzature di supporto alle attività turistiche</i>, le disposizioni dell'art. 46 e la presenza di aree di urbanizzazione consolidata, così come specificato sopra. In quanto però area di urbanizzazione consolidata non specifica per complessi ricettivi all'aperto, la trasformazione incide necessariamente sul dimensionamento dell'ATO R4, che si riduce da 60.600 mq a 48.100 mq.</p>		<p>votazione - voti favorevoli 10 - voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin) - astenuti 0 NON ACCOLTA</p>
				<p>2 - Si osserva che il carico insediativo previsto per l'ATO R4 indica un massimo di mq 20.000 trasformabili e che le quantità previste dal presente accordo, di mq 55.000 eccedono quanto indicato dal PAT e quindi siano incompatibili</p>	<p>NON ACCOLTA Le aree di espansione del Campeggio Marina di Venezia, oggetto dell'accordo, si collocano rispettivamente in: - Mq 42.500 in Area di urbanizzazione consolidata complessi ricettivi all'aperto ed extra-alberghieri; - Mq 12.500 in Area di urbanizzazione consolidata da attuare Il dimensionamento del PAT viene definito dall'art. 63.2 delle Norme Tecniche, dove si specifica il fabbisogno di ciascuna attività. In particolare per il comparto turistico-ricettivo si prevede un fabbisogno complessivo di mq 50.000 di slp, oltre a mq 20.000 da destinare a strutture di servizio al comparto turistico. Lo stesso articolo precisa che la nuova potenzialità edificatoria sopra descritta (carico insediativo aggiuntivo) è dimensionata per ogni ATO. Il fabbisogno viene in parte soddisfatto dal vigente PRG (oggi PI) e in parte dalle aree di trasformabilità introdotte dal PAT. Il carico insediativo aggiuntivo comprende anche l'edificabilità residua prevista dal PRG vigente, ad esclusione di PUA o progetti in fase di realizzazione. Sono escluse anche le zone libere all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata di tipo <b>produttivo e residenziale</b>, la cui edificabilità sia legata a progetti approvati o in fase di approvazione. Si deduce che il carico insediativo aggiuntivo non comprende l'edificabilità residua turistica prevista dal PRG vigente.</p>		<p>votazione - voti favorevoli 10 - voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin) - astenuti 0 NON ACCOLTA</p>

				<p>Per l'ATO R4 Ambito di Punta Sabbioni – Lungomare Dante Alighieri sono previsti per il comparto turistico 20.000 mq di spl che corrispondono ad ¼ della dotazione complessiva di mq 80.000 (non 70.000 come erroneamente riportato nell'art. 63.2).</p> <p>Lo stesso conteggio è riportato alle pagine 15 e 16 della Relazione di Progetto del PAT, dove la somma dei mq di slp, quindi di edificato, corrisponde a mq 80.000 nella tabella, ma erroneamente a 70.000 nel paragrafo successivo, a pag. 16. Questo passaggio è particolarmente importante perché si effettua una stima di impegno di suolo, ossia di superficie territoriale, che è il dato che maggiormente interessa il comparto turistico all'aria aperta, perché si misura in termini di superficie territoriale e non di slp. La stima che si riporta è di circa mq 210.000, che corrispondono a 70.000/0,33, un indice generoso per il comparto turistico perché espresso in mq/mq. Nella seguente tabella sono riportate le comparazioni:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Superficie territoriale comparto turistico</th> <th>Indice mq/mq</th> <th>Indice mc/mq</th> <th>Indice mc/mq attuale campeggi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mq 210.000</td> <td>0,33</td> <td>1,188</td> <td>0.25</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dalla tabella si evince che l'indice attuale dei complessi ricettivi all'aperto è 4,75 volte inferiore a quello proposto nel PAT, che porterebbe a quadruplicare, con lo stesso parametro, la superficie territoriale trasformabile. Si assume però la superficie territoriale così come riportata nella relazione del PAT, con la dovuta correzione del dato errato, ossia 80.000 mq invece di 70.000 mq di slp, che porta la quantità di superficie territoriale a circa 240.000 mq. Quest'ultimo è quindi il dato di superficie territoriale trasformabile di cui si dispone per le trasformazioni relative al comparto turistico, che per l'ATO R4 è pari a mq 60.600 (mq 20.000 / 0,33).</p>	Superficie territoriale comparto turistico	Indice mq/mq	Indice mc/mq	Indice mc/mq attuale campeggi	Mq 210.000	0,33	1,188	0.25		
Superficie territoriale comparto turistico	Indice mq/mq	Indice mc/mq	Indice mc/mq attuale campeggi											
Mq 210.000	0,33	1,188	0.25											
			3 - Si osserva che non possono essere scomputati gli oneri di urbanizzazione relativi ad interventi che saranno realizzati dal campeggio in ambiti diversi da quelli oggetto del presente accordo	<p>NON ACCOLTA</p> <p>Premesso che l'osservazione si fonda su un presupposto arbitrario, in quanto nella Relazione Tecnica e nella Valutazione del Programma proposto, non è espresso dove verranno realizzati gli interventi futuri, se nell'area oggetto del presente accordo o se in altre aree all'interno della struttura ricettiva, si considera la struttura come un unicum, le cui quantità volumetriche sono allocate opportunamente a fronte di un Progetto Unitario, approvato dalla Giunta Comunale, che stabilirà, alla luce dell'ampliamento, in quale area destinare le volumetrie acquisite. Essendo l'area in oggetto una porzione del più ampio ambito SIC/ZPS, apparrebbe ragionevole non destinare alcuna costruzione nell'area oggetto di ampliamento e per questa ragione l'utilizzo del volume in altre aree del campeggio che non presentano le medesime qualità ambientali.</p>		<p>votazione</p> <p>- voti favorevoli 10</p> <p>- voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin)</p> <p>- astenuti 0</p> <p>NON ACCOLTA</p>								
3	29/12/2016	28375	Cozzolino Emanuele Bellemo Giorgia	<p>L'osservazione prevede un insieme di punti che si sintetizzano come segue:</p> <p>1 - Si osserva che l'area oggetto dell'accordo ricade in zona SIC/ZPS e in ambito già potenzialmente interessato dal progetto Venis Cruise 2.0. Probabilmente non è stata compresa la risorsa da preservare.</p>	<p>NON ACCOLTA</p> <p>L'osservazione trova risposta adeguata nella Vinca allegata al presente Accordo.</p>		<p>votazione</p> <p>- voti favorevoli 10</p> <p>- voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin)</p> <p>- astenuti 0</p> <p>NON ACCOLTA</p>							
				2 - Si osserva che il presente accordo si pone come un elemento di alterazione negativa dell'area e che va presa in considerazione anche l'opzione zero, ossia non realizzare nulla.	<p>NON PERTINENTE</p> <p>L'intervento rientra nel campo di applicazione della normativa Vinca (DGR n. 2299/2014). Tale normativa (All. A) dispone che le soluzioni alternative al piano, progetto o intervento (e le eventuali misure di mitigazione) vengano esaminate nella valutazione appropriata. Nel caso in esame, non è stata svolta la valutazione appropriata, ma la selezione preliminare (screening).</p>		<p>votazione</p> <p>- voti favorevoli 10</p> <p>- voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin)</p> <p>- astenuti 0</p> <p>NON PERTINENTE</p>							
				3 - Si osserva che i fattori di disturbo non sono solo legati all'intensità e alla durata, ma anche alla ripetitività.	<p>NON ACCOLTA</p> <p>L'art. 6 della Direttiva Habitat ha introdotto la procedura di Valutazione di Incidenza. In tale articolo si legge:</p> <p>"2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione</p>		<p>votazione</p> <p>- voti favorevoli 10</p> <p>- voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E.</p>							

				<p>delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.</p> <p>3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.”</p> <p>Attualmente la procedura di Valutazione di Incidenza è normata a livello regionale dalla DGR n. 2299/2014.</p> <p>Nell'Allegato A di tale DGR si legge (Par. 2. Identificazione e misura degli effetti) come “In relazione ai contenuti del piano, progetto o intervento, ciascuno dei fattori riportati all'allegato B deve essere esaminato per verificarne l'eventuale sussistenza. Per ciascuno dei fattori considerati, l'identificazione degli effetti avviene sulla base delle possibili variazioni delle condizioni in assenza del piano, progetto o intervento e queste dovranno essere descritte facendo riferimento ai seguenti parametri: estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento. Nel caso dei piani tali effetti sono identificati anche con riferimento ai fattori elencati nell'allegato B determinati da piani, progetti e interventi che dal piano esaminato sono consentiti.”</p> <p>Come da norma, all'interno della Vinca dell'Accordo in esame tali parametri sono stati descritti all'interno del Paragrafo 3.10 “Identificazione e misura degli effetti”.</p>	<p>Vanin) - astenuti 0 NON ACCOLTA</p>
			<p>4 – Si osserva che il presente progetto non porterà un miglioramento all'area SIC/ZPS</p>	<p>NON ACCOLTA</p> <p>L'art. 6 della Direttiva Habitat stabilisce che:</p> <p>“1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.”</p> <p>Le Misure di Conservazione per il sito SIC/ZPS sono riportate nel Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 (“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”) e nella DGR n. 786 del 27 maggio 2016 (approvazione delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000).</p> <p>Tali Misure di Conservazione perseguono il fine di assicurare il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché a stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati.</p> <p>Le Misure applicabili per il sito SIC/ZPS IT3250003 sono state riportate e valutate nella Vinca dell'Accordo. Gli interventi in esame non risultano in contrasto con tali Misure.</p> <p>La Vinca perviene alle seguenti conclusioni: “La fase di screening relativa all'Accordo in esame, vista la tipologia di interventi previsti e la loro localizzazione, la caratterizzazione ambientale dell'ambito di analisi e che lo stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie coinvolti non subirà variazioni a seguito dell'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo, si conclude senza evidenziare effetti significativamente negativi sulle componenti ambientali sottoposte a tutela ai sensi delle direttive 94/43/CEE (Habitat) e 2009/147/CEE (Uccelli).”</p> <p>La DGR n. 2371 del 26 luglio 2006 ha individuato per la ZPS IT3250003 la necessità di un Piano di gestione, Piano che è stato predisposto in bozza nel 2013 all'interno del Progetto SHAPE (Shaping an Holistic Approach to Protect the Adriatic Environment).</p>	<p>votazione - - voti favorevoli 10 - voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin) astenuti 0 NON ACCOLTA</p>

			5 – Si osserva che la Delibera di Giunta regionale 682 del 17 aprile 2012 approva misure di compensazione, conservazione e riqualificazione dei SIC/ZPS litoranei e prevede l'ampliamento dei suddetti siti, non ulteriori concessioni a privati ai fini economici.	NON ACCOLTA L'ambito di ampliamento del campeggio, pur rientrando all'interno del sito SIC/ZPS, risulta già in concessione al campeggio Marina di Venezia, tanto che esso risulta già recintato (dunque fisicamente separato e "compartimentato" e solo parzialmente connesso con l'area naturalistica presente ad ovest) e fruito dai campeggiatori, con presenza di vialetti, panchine e cestini per i rifiuti. L'ampliamento del SIC/ZPS IT3250003 previsto dalla DGR n.682 del 17 aprile 2012, per un'estensione complessiva di 232,5 ettari, ha permesso di collegare le due subaree di Punta Sabbioni e Ca' Savio con l'annessione al sito del tratto di arenile prospiciente il campeggio Marina di Venezia, tratto di arenile che era, ed è, in concessione al campeggio.		votazione - voti favorevoli 10 - voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin) - astenuti 0 NON ACCOLTA
			6 - Si osserva che le aree oggetto di intervento sono oggetto di azioni di mitigazione delle opere del MOSE e che risulta paradossale intervenire in un ambito oggetto di riqualificazione ambientale, previsti in due fasi, di cui una già realizzata.	NON ACCOLTA Come già detto (cfr. Punto 5), l'ambito di ampliamento del campeggio, pur rientrando all'interno del sito SIC/ZPS, risulta già in concessione al campeggio Marina di Venezia, tanto che esso risulta già recintato (dunque fisicamente separato e "compartimentato" e solo parzialmente connesso con l'area naturalistica presente ad ovest) e fruito dai campeggiatori, con presenza di vialetti, panchine e cestini per i rifiuti. Come già detto (cfr. Punto 4), gli interventi in esame non risultano in contrasto con le Misure applicabili per il sito SIC/ZPS IT3250003, riportate e valutate nella Vinca dell'Accordo. La Vinca perviene alle seguenti conclusioni: "La fase di screening relativa all'Accordo in esame, vista la tipologia di interventi previsti e la loro localizzazione, la caratterizzazione ambientale dell'ambito di analisi e che lo stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie coinvolti non subirà variazioni a seguito dell'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo, si conclude senza evidenziare effetti significativamente negativi sulle componenti ambientali sottoposte a tutela ai sensi delle direttive 94/43/CEE (Habitat) e 2009/147/CEE (Uccelli)." Inoltre, l'Accordo non prevede l'ampliamento degli ambiti di arenile in uso al campeggio, né l'inserimento di nuovi elementi o strutture all'interno di essi. Tali ambiti sono attualmente fruiti dai 12.000 ospiti del campeggio (attuale capacità ricettiva, per le 3.000 piazzole esistenti), con presenza di percorsi di accesso alla spiaggia, punti di noleggio natanti, corridoi di lancio, postazioni di pronto soccorso, un'area destinata ad utenti con cani ed un'area per la balneazione dei cani, 5 chioschi, gruppi docce, torrette di sorveglianza, aree gioco.		votazione - voti favorevoli 10 - voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin) - astenuti 0 NON ACCOLTA
			7 - Si osserva che il valore del sito comunitario in termini di interesse pubblico superi il valore delle opere pubbliche conseguite e che quanto proposto contrasta con gli obiettivi di tutela della biodiversità espressi nel DPR 357/97	NON ACCOLTA Il DPR n. 357/1997 recita, in merito alla Valutazione di Incidenza (Art. 5), quanto segue: "9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13. 10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico." Tali articoli non sono concernenti il caso in esame in quanto la Vinca dell'Accordo perviene alle seguenti conclusioni: "La fase di screening relativa all'Accordo in esame, vista la tipologia di interventi previsti e la loro localizzazione, la caratterizzazione ambientale dell'ambito di analisi e che lo stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie coinvolti non subirà variazioni a seguito dell'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo, si conclude senza evidenziare effetti significativamente negativi sulle componenti ambientali sottoposte a tutela ai sensi delle direttive 94/43/CEE (Habitat) e 2009/147/CEE (Uccelli)."		votazione - voti favorevoli 10 - voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin) - astenuti 0 NON ACCOLTA
			8 – Si osserva che parte del progetto ricadrà su aree di duna protetta.	NON ACCOLTA L'Accordo in esame è stato sottoposto a procedura di Valutazione di Incidenza secondo la normativa vigente. La Vinca, redatta secondo quanto predisposto dalla DGR n. 2299/2014, ha considerato nella valutazione tutti gli elementi oggetto di tutela nei siti Natura 2000 presenti all'interno dell'ambito di intervento e dell'ambito di analisi, pervenendo alle seguenti conclusioni: "La fase di screening relativa all'Accordo in esame, vista la tipologia di interventi previsti e la loro		votazione - voti favorevoli 10 - voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin) - astenuti 0

				localizzazione, la caratterizzazione ambientale dell'ambito di analisi e che lo stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie coinvolti non subirà variazioni a seguito dell'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo, si conclude senza evidenziare effetti significativamente negativi sulle componenti ambientali sottoposte a tutela ai sensi delle direttive 94/43/CEE (Habitat) e 2009/147/CEE (Uccelli)."		NON ACCOLTA
			9 - Si osserva che le dune saranno oggetto di calpestio e di pressione antropica, facendo così ritenere non sostenibile il progetto.	<p>NON PERTINENTE</p> <p>L'Accordo in esame non prevede interventi in corrispondenza dell'area indicata come "dune antistanti l'ampliamento".</p> <p>Inoltre, l'Accordo non prevede l'ampliamento degli ambiti di arenile in uso al campeggio (indicati come "Zona di perturbazione"), né l'inserimento di nuovi elementi o strutture all'interno di essi o dell'area dunale in essi presente. Tali ambiti di arenile sono attualmente fruiti dai 12.000 ospiti del campeggio (attuale capacità ricettiva, per le 3.000 piazzole esistenti), con presenza di percorsi di accesso alla spiaggia, punti di noleggio natanti, corridoi di lancio, postazioni di pronto soccorso, un'area destinata ad utenti con cani ed un'area per la balneazione dei cani, 5 chioschi, gruppi docce, torrette di sorveglianza, aree gioco.</p> <p>Come evidenziato da recenti monitoraggi effettuati nell'area, e come risulta ben evidente dal raffronto della serie storica di immagini Google Earth disponibili (2007-2012-2014-2015), grazie agli interventi attuati tra il 2012 ed il 2014 all'interno dello Studio C.1.9 "Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC e della ZPS della laguna di Venezia - Miglioramento, ripristino e recupero dei SIC IT 3250003 e IT3250023", nonostante la pressione turistica esercitata nell'ambito di arenile in questione, la fascia dunale prospiciente il campeggio risulta in espansione e salvaguardata grazie alla predisposizione di idonee staccionate.</p> <p>L'ampliamento prevede un totale di 290 piazzole aggiuntive; considerando una media di 3 persone per piazzola, si ottiene un totale stimabile in 870 persone aggiuntive. Tale carico aggiuntivo, considerato nel quadro dello stato di fatto, non si ritiene significativo.</p>		<p>votazione</p> <p>- voti favorevoli 10</p> <p>- voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin)</p> <p>- astenuti 0</p> <p>NON PERTINENTE</p>
			10 - Si osserva che l'accordo comporta una riduzione di circa Ha 4,25 di zona SIC/ZPS che sarà antropizzata e urbanizzata, con scavi, bonifica delle aree e realizzazione di viabilità e infrastrutture.	<p>NON ACCOLTA</p> <p>Nello svolgimento della VincA si è partiti innanzitutto dall'analisi dello stato di fatto dei luoghi interessati dagli interventi, stato di fatto descritto al Paragrafo 5.1 della Vinca. Pur rientrando, infatti, l'ambito di ampliamento all'interno del sito SIC/ZPS, di fatto esso risulta in concessione al campeggio Marina di Venezia e, come tale, esso risulta già recintato (dunque fisicamente separato e solo parzialmente connesso con l'area naturalistica presente ad ovest) e fruito dai campeggiatori, con presenza di vialetti, panchine e cestini per i rifiuti.</p> <p>Come rilevato nella Vinca, in tale ambito è presente vegetazione in larga parte di impianto artificiale (pini domestici e pioppi neri) ed esso risulta soggetto a regolare manutenzione. In vaste porzioni dell'ambito, inoltre, si è sviluppata una densa copertura arbustiva costituita da specie invasive/ruderali a rapido sviluppo quali robinia, alloro, ligustro e rovo.</p> <p>Questa caratterizzazione dell'ambito di ampliamento ne denota il carattere sostanzialmente differente rispetto all'area naturalistica presente ad ovest, lasciata invece all'evoluzione naturale ed attraversata dai flussi turistici principalmente solo lungo i percorsi degli accessi al mare.</p> <p>Tale stato di fatto trova riscontro dai risultati dell'analisi faunistica condotta nella Vinca e basata sui dati più aggiornati disponibili (in particolare "Nuovo Atlante degli Uccelli nidificanti e svernanti in provincia di Venezia" (Bon M., Scarton F., Stival E., Sattin L., Sgorlon G. (a cura di), 2014) e "Rapporto finale dello Studio B.6.72 B/11 "Attività di rilevamento per il monitoraggio degli effetti prodotti dalla costruzione delle opere alle bocche lagunari" (Co.Ri.La., luglio 2016)); da tale analisi risulta come, in corrispondenza dell'ambito di ampliamento, siano presenti come nidificanti specie ornitiche inurbate, che frequentano anche parchi urbani e giardini, come colombaccio, gazza e storno, mentre nell'area naturalistica subito ad ovest, al di fuori dell'ambito di intervento, nidificano altre specie, di maggior interesse conservazionistico, come averla piccola, picchio verde, picchio rosso maggiore, assiolo, torcicollo.</p> <p>Inoltre, tra l'ambito di ampliamento e l'area naturalistica ad ovest verrà mantenuta una "fascia tampone" perimetrale di profondità pari a circa 30 m, con funzione schermante e di filtro rispetto ad eventuali interferenze derivanti dal campeggio. Per il principio di precauzione, nella Vinca si è scelto di considerare comunque tale fascia all'interno dell'area di intervento di progetto, senza escluderla nel calcolo dei buffer di interferenza e senza considerarla come funzionale alla limitazione dei fattori perturbativi nei confronti degli habitat e delle specie tutelati.</p>		<p>votazione</p> <p>- voti favorevoli 10</p> <p>- voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin)</p> <p>- astenuti 0</p> <p>NON ACCOLTA</p>

				<p>La Relazione tecnica dell'Accordo, dalla quale la Vinca trae la descrizione progettuale (insieme agli elaborati grafici), afferma che nell'area in ampliamento nella realizzazione degli interventi verrà mantenuta la vegetazione esistente; non vi sarà, dunque, l'eliminazione del soprassuolo vegetale dell'area.</p> <p>Tuttavia, nella Vinca, per il principio di precauzione, si sono considerati eventuali interventi di sfoltimento della copertura arbustiva di specie invasive/ruderali sopra menzionate necessari alla predisposizione delle aree.</p> <p>Nella Vinca si dichiara come "Poiché il progetto degli interventi allegato all'Accordo in esame si configura come "Progetto Preliminare" e la descrizione dettagliata di essi verrà inserita nel "Progetto Definitivo", i Progetti Definitivi delle opere dovranno contenere le misure precauzionali richiamate nell'Allegato alla Relazione Tecnica dell'Accordo in esame ed essere sottoposti alla procedura di Vinca ai sensi della Dir. 92/43/CEE e della DGR n. 2299/2014"; in base alla caratterizzazione più puntuale degli interventi contenuta nel progetto definitivo delle opere, sarà quindi possibile condurre con maggior approfondimento una valutazione di incidenza sul progetto definitivo. Tale progetto definitivo potrà contenere, in particolare, indicazioni e misure precauzionali tali da evitare interferenze sulle componenti tutelate nel sito Natura 2000. Tra l'altro, potranno essere definite meglio nei particolari progettuali le caratteristiche della fascia tampone mantenuta tra l'ambito di ampliamento e l'area naturalistica ad ovest e le modalità attuative degli interventi.</p>		
			<p>11 - Si osserva che non si conoscono i termini di concessione e gestione dell'area alla Società Marina di Venezia Spa, di cui una parte è boscata e un'altra non presenta vegetazione. Si richiede se siano previsti piani di rimboscimento, se sia possibile compiere movimenti di terra, che venga calcolato come plusvalore il fatto che l'area fosse già usata dal campeggio ai fini ricreativi.</p>	<p>NON PERTINENTE</p> <p>Le concessioni alla Società Marina di Venezia SpA sono atti che possono essere consultati previa opportuna richiesta. Non sono a conoscenza dello scrivente ufficio piani di rimboscimento per l'area. Eventuali movimenti di terra devono essere sottoposti a Valutazione di incidenza ambientale ed assoggettati ad Autorizzazione paesaggistica. Il valore dell'area è stato calcolato sulla base della destinazione urbanistica vigente al momento della presentazione dell'istanza, che prevede comunque la visitazione ai fini naturalistici.</p> <p>In base al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 l'ente responsabile del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario tutelati e dell'attuazione delle Direttive Uccelli e Habitat è la Regione.</p>		<p>votazione</p> <p>- voti favorevoli 10</p> <p>- voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin)</p> <p>- astenuti 0</p> <p>NON PERTINENTE</p>
			<p>12 - Si osserva che l'area perde la funzione attuale di zona cuscinetto tra il campeggio e le aree a pineta a confine.</p>	<p>NON ACCOLTA</p> <p>Vedasi considerazioni riportate al punto n. 10.</p>		<p>votazione</p> <p>- voti favorevoli 10</p> <p>- voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin)</p> <p>- astenuti 0</p> <p>NON ACCOLTA</p>
			<p>13 - Si osserva in merito alla legittimità dello scomputo per interventi non ancora definiti</p>	<p>NON ACCOLTA</p> <p>Come nel caso degli accessi al mare, da realizzarsi in capo ai complessi ricettivi all'aperto come opere di urbanizzazione, come da art. 67 delle NTO, gli stessi sono realizzati a scomputo di interventi futuri non ancora individuati nell'arco di 10 anni. Tale soluzione è in ogni caso garantista nei confronti dell'amministrazione, in quanto a prescindere dal fatto che gli interventi privati siano realizzati o meno, le opere pubbliche vengono realizzate.</p>		<p>votazione</p> <p>- voti favorevoli 10</p> <p>- voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin)</p> <p>- astenuti 0</p> <p>NON ACCOLTA</p>
			<p>14 - Si osserva che il valore immobiliare della formula per la valutazione del plusvalore sia calcolato nella porzione in proprietà</p>	<p>NON ACCOLTA</p> <p>Come viene espresso nella Relazione tecnica, per la porzione di area privata non vi è incremento di valore in quanto l'area è edificabile C2 con indice 0,15 mq/mq, quindi di valore al mq pari al valore di acquisto di un mq di area destinata a complesso ricettivo.</p>		<p>votazione</p> <p>- voti favorevoli 10</p> <p>- voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin)</p> <p>- astenuti 0</p> <p>NON ACCOLTA</p>

			15- Si osserva che la percentuale di beneficio pubblico sia stata calcolata al minimo dei parametri consentiti.	NON ACCOLTA Il paramento applicato rientra nel margine ammesso dalle linee guida, considerata anche l'entità dell'importo.		votazione - voti favorevoli 10 - voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin) - astenuti 0 NON ACCOLTA
			16 - Si richiede una verifica e dimostrazione dei valori inseriti dalla Società per il calcolo della redditività.	NON ACCOLTA I dati riportati sono stati presentati e sottoscritti dalla Società proponente e verificati dagli uffici		votazione - voti favorevoli 10 - voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin) - astenuti 0 NON ACCOLTA
			17 – Si richiede un chiarimento in merito al reddito per piazzola.	NON ACCOLTA I dati riportati sono stati presentati e sottoscritti dalla Società proponente e verificati dagli uffici		votazione - voti favorevoli 10 - voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin) - astenuti 0 NON ACCOLTA
			18 - Si richiede il numero esatto di giorni di occupazione media delle piazzole in un arco di tempo decennale.	NON ACCOLTA I dati riportati sono stati presentati e sottoscritti dalla Società proponente. I tempi di occupazione media si riferiscono al periodo di piena occupazione del campeggio ,verificati dagli uffici e confrontati con i dati statistici		votazione - voti favorevoli 10 - voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin) - astenuti 0 NON ACCOLTA
			19 - Si richiede di mantenere l'attuale destinazione a parco	NON ACCOLTA L'accordo propone la trasformazione dell'area a complesso ricettivo e l'Amministrazione, fatte le opportune valutazioni, ha accolto positivamente la trasformazione proposta.		votazione - voti favorevoli 10 - voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin) - astenuti 0 NON ACCOLTA
			20 - Si osserva che il tombinamento di fossi è un intervento impattante sotto il profilo ambientale, paesaggistico e idrogeologico.	NON ACCOLTA Le aree interessate dagli interventi di tombinamento sono state individuate dagli strumenti urbanistici come zone di degrado urbanistico e successivamente zone assoggettate a strumento urbanistico attuativo, quindi aree urbane a tutti gli effetti. L'iniziativa portata avanti dal presente accordo è finalizzata a dotare le aree delle opportune opere di urbanizzazione, per soddisfare le esigenze di circolare in sicurezza della popolazione residente e dei numerosi turisti ospiti nella struttura ricettiva. La presenza di migliaia di transiti soprattutto nella stagione estiva obbliga a dotare la viabilità delle opportune opere, senza però trascurare la sicurezza idraulica, in quanto le portate d'acqua che oggi transitano in fosso, saranno trasferite in condotta, senza alterazione dell'invarianza idraulica.		votazione - voti favorevoli 10 - voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin) - astenuti 0 NON ACCOLTA

				21 - Si osserva che la terza corsia di Via Hermada è a beneficio esclusivo del campeggio e che per lo scopo potrebbe essere utilizzata parte dell'area a nord del campeggio	NON ACCOLTA La terza corsia consente l'accumulo temporaneo dei mezzi che così non devono svoltare per accedere all'area destinata ad ospitare 40 piazzole, ostacolando il passaggio dei veicoli lungo Via Hermada. Dalla corsia di accumulo gli equipaggi possono direttamente entrare in campeggio, eliminando l'attuale uso improprio della carreggiata.		votazione - voti favorevoli 10 - voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin) - astenuti 0 NON ACCOLTA
4	05/01/2017	232	Bonollo Federico	1 - Si osserva che preliminarmente all'adozione di un provvedimento come quello in oggetto si dovrebbe considerare l'opzione zero.	NON PERTINENTE L'intervento rientra nel campo di applicazione della normativa Vinca (DGR n. 2299/2014). Tale normativa (All. A) dispone che le soluzioni alternative al piano, progetto o intervento (e le eventuali misure di mitigazione) vengano esaminate nella valutazione appropriata. Nel caso in esame, non è stata svolta la valutazione appropriata, ma la selezione preliminare (screening).		votazione - voti favorevoli 10 - voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin) - astenuti 0 NON PERTINENTE
				2 - Si propone che il Comune chieda alla Regione Veneto di completare l'iter di trasformazione della zona SIC in Zona Speciale di Conservazione ZSC	NON PERTINENTE L'iter di trasformazione dell'area in ZSC compete alla Regione Veneto		votazione - voti favorevoli 10 - voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin) - astenuti 0 NON PERTINENTE
5	05/01/2017	233	Bellemo Giorgia	1 - Si propone che si prenda in considerazione l'opzione zero	NON PERTINENTE L'intervento rientra nel campo di applicazione della normativa Vinca (DGR n. 2299/2014). Tale normativa (All. A) dispone che le soluzioni alternative al piano, progetto o intervento (e le eventuali misure di mitigazione) vengano esaminate nella valutazione appropriata. Nel caso in esame, non è stata svolta la valutazione appropriata, ma la selezione preliminare (screening).		votazione - voti favorevoli 10 - voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin) - astenuti 0 NON PERTINENTE
				2 - Si propone che il Comune chieda alla Regione Veneto di completare l'iter di trasformazione della zona SIC in Zona Speciale di Conservazione ZSC	NON PERTINENTE L'iter di trasformazione dell'area in ZSC compete alla Regione Veneto		votazione - voti favorevoli 10 - voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin) - astenuti 0 NON PERTINENTE
				3 - Si propone che l'area venga trasformata in parco	NON ACCOLTA L'accordo propone la trasformazione dell'area a complesso ricettivo e l'Amministrazione, fatte le opportune valutazioni, ha accolto positivamente la trasformazione proposta.		votazione - voti favorevoli 10 - voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin) - astenuti 0 NON ACCOLTA

			4 - Si propone la possibilità di interdire nell'area la caccia	NON PERTINENTE L'area è interdetta alla caccia e non vi sono modifiche in merito.		votazione - voti favorevoli 10 - voti contrari 5 ( Cons. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella, E. Vanin) - astenuti 0 NON PERTINENTE
--	--	--	--	--	--	---